



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, lì 03/02/2022

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 9/2022

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)

Dott.ssa Monica Masini

(commercialista – revisore contabile)

Dott. Luca Grossi

(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista)

Dott.ssa Paola Urli

(avvocato)

MODELLI INTRASTAT – NOVITA' E RIEPILOGO NORMATIVA

NOVITA'

Con la determinazione dell'Agazia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall'applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. "quick fixes" (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

- l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
- l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock";
- l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici.

Quest'ultima risulta essere la maggiore novità, infatti il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull'origine segua le regole doganali, ossia:

- per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, se la produzione riguarda più Stati membri, lo

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504



Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;

- per i beni non unionali si fa riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale: informazione non è sempre a disposizione o di facile reperimento.

DECORRENZA

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento **decorrenti dall'1.1.2022**. Sono dunque confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25.1.2022.

INTRASTAT - QUADRO DELLA NORMATIVA

A seguito delle precedenti novità, oltreché di quelle già analizzate, relative ai requisiti per la non imponibilità Iva a livello europeo (vedi cir. Studio n. 4/22), cogliamo l'occasione per riepilogare nella presente circolare la normativa relativa alla presentazione dei modelli Intrastat.

A norma dell'art. 50 co. 6 del DL 331/93 i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione dei modelli INTRASTAT. I modelli sono presentati direttamente dal soggetto obbligato, ferma la possibilità di delegare un altro soggetto alla presentazione (art. 2 co. 5 del DM 21.10.92).

Rilevanza

Fermo restando il sussistere degli altri requisiti per qualificare una cessione intracomunitaria, ai fini del regime di non imponibilità IVA è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione.

Operazioni da rilevare

Cessioni di beni e servizi resi

Nei modelli devono essere riportate:

- le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*);
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Non sono da rilevare nei modelli:

- le prestazioni di servizi non "generiche" nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 7-quater e art. 7-quinquies del DPR 633/72);
- le operazioni nei confronti di "privati consumatori";
- le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue.

Acquisti di beni e servizi ricevuti

A decorrere dall'anno 2018, gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 *bis*) e le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*) sono rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Servizi esenti o non imponibili

Non sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l'IVA nello Stato del committente (art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010).

Se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali.



Se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente".

Modalità di presentazione

La presentazione dei modelli è effettuata esclusivamente in via telematica (determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778).

Possono trasmettere i modelli INTRASTAT tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati. Ai fini della presentazione dei modelli, è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, l'applicazione Intr@Web, per la compilazione e per il controllo della comunicazione, oltre che per l'effettuazione dell'invio telematico.

Detta applicazione è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente i modelli INTRASTAT che ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, ecc.) che predispongono e presentano i modelli per conto terzi.

Termini e periodicità

I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità di presentazione dei modelli è:

- trimestrale, per coloro che hanno realizzato, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, operazioni intracomunitarie per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- mensile, per coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Con provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 è stato, tra l'altro, stabilito che i modelli relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE devono essere presentati soltanto dai soggetti passivi che, in almeno in uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano ricevuto prestazioni per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

Con determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, è stato, tra l'altro, stabilito che i modelli relativi agli acquisti intracomunitari sono presentati soltanto qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Di conseguenza, non è prevista la presentazione dei modelli INTRA acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater) con cadenza trimestrale.

Tipologia di operazioni	Modello	Frequenza	
		Mensile	Trimestrale
Cessioni di beni	INTRA-1 bis	ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori)	≤ 50.000 euro
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 quater	ammontare trimestrale vendite > 50.000 euro	≤ 50.000 euro
Acquisti di beni	INTRA-2 bis	ammontare trimestrale acquisti > 350.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 quater	ammontare trimestrale acquisti > 100.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto

Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.



Nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto passivo ha realizzato:

- acquisti intracomunitari pari a 400.000 euro (la soglia di riferimento è pari a 350.000 euro);
- acquisti di servizi intra-UE pari a 10.000 euro (la soglia di riferimento è pari a 100.000 euro).

È tenuto a presentare soltanto il modello relativo agli acquisti di beni, con periodicità mensile, mentre non è tenuto a presentare il modello relativo ai servizi ricevuti.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle soglie di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi (comunicazione Agenzia delle Dogane 20.2.2018 n. 18558).

Opzione per la periodicità mensile

È possibile, in ogni caso, optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare (art. 2 co. 3 del DM 22.2.2010), a prescindere dal superamento o meno, nei singoli trimestri, delle soglie di riferimento (circ. 36/E/2010, parte II, § 4).

Assenza di operazioni nel periodo

I modelli non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno, i modelli devono essere presentati con cadenza trimestrale, fino al superamento delle soglie.

Riepilogo dei termini per il 2021

Soggetti con periodicità mensile

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	25.2.2021
Febbraio	25.3.2021
Marzo	26.4.2021
Aprile	25.5.2021
Maggio	25.6.2021
Giugno	26.7.2021
Luglio	25.8.2021
Agosto	27.9.2021
Settembre	25.10.2021
Ottobre	25.11.2021
Novembre	27.12.2021
Dicembre	25.1.2022

Soggetti con periodicità trimestrale

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
I trimestre	26.4.2021
II trimestre	26.7.2021
III trimestre	25.10.2021
IV trimestre	25.1.2022

Riepilogo dei termini per il 2022

Soggetti con periodicità mensile

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	25.2.2022
Febbraio	25.3.2022
Marzo	26.4.2022
Aprile	25.5.2022
Maggio	27.6.2022
Giugno	25.7.2022
Luglio	25.8.2022
Agosto	26.9.2022
Settembre	25.10.2022
Ottobre	25.11.2022
Novembre	27.12.2022
Dicembre	25.1.2023

Soggetti con periodicità trimestrale

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
I trimestre	26.4.2022
II trimestre	25.7.2022
III trimestre	25.10.2022
IV trimestre	25.1.2023

Periodo di rilevazione

La presentazione dei modelli INTRA è collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura è stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (C.M. 73/94, § 10.4). Eccezione a tale regola è stabilita unicamente, ai sensi dell'art. 50, comma 7, per le ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo ovvero di emissione anticipata della fattura, in relazione ad un acconto contrattualmente previsto (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Soggetti in regime forfetario

I soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 sono tenuti alla compilazione dei modelli INTRA con esclusivo riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (circ. 10/E/2016).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
Studio Commercialisti Associati